

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 31 luglio 2025

**D.g.r. 28 luglio 2025 - n. XII/4831  
 Determinazione dei criteri per il sostegno a bande musicali,  
 fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia ai sensi dell'articolo  
 5 della l.r. 29 aprile 2025, n. 5. Modalità di collaborazione con  
 ANCI Lombardia**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista:

- la legge regionale 29 aprile 2025, n. 5, «Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia», e in particolare:
  - l'articolo 1, comma 1, per cui «La Regione, nell'ambito della tutela e della valorizzazione dello spettacolo in tutte le sue forme di espressione artistica, nonché nel rispetto delle competenze legislative stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la diffusione della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia, anche al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare la tradizione musicale e il repertorio a carattere popolare e amatoriale lombardo, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale»;
  - l'articolo 5, comma 1, per cui «La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, con proprio provvedimento, le priorità di intervento, e stabilisce i criteri e le modalità per l'esecuzione degli interventi e per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, anche con riferimento alla relativa rendicontazione.»;

Visti:

- la l.r. 30 dicembre 2024, n. 23 «Bilancio di previsione 2025 - 2027»;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) 1315/2023 della Commissione, del 23 giugno 2023, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2026;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);
- le Linee guida approvate dal Coordinamento tecnico Stato Regioni e Province autonome per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- la d.g.r. n. XI/7813 del 23 gennaio 2023 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023-2025»;
- la d.g.r. 4603 del 23 giugno 2025 «Determinazione dei criteri per il sostegno a bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 29 aprile 2025, n. 5. Modalità di collaborazione con ANCI Lombardia - (richiesta di parere alla commissione consiliare).»;

Richiamati:

- il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023; in particolare il Pilastro 6 con gli Obiettivi strategici 6.1.1 Ampliare e diversificare l'offerta culturale e 6.1.2 Sostenere il sistema culturale lombardo;
- la d.c.r. n. XII/101 del 5 dicembre 2023 di approvazione del Programma Triennale per la Cultura 2023-2025, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo»;

Considerato che la Regione riconosce le attività di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia quali componenti essenziali dei processi di promozione, sviluppo e diffusione della cultura e intende sostenere, in coerenza con l'articolo 1, comma 2, della su menzionata l.r. 5/2025, la diffusione della cultura musicale amatoriale, anche al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare la tradizione musicale e il repertorio a carattere popolare lombardo, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale;

Ritenuto di avviare una prima sperimentazione di attuazione della l.r. 5/2025 al fine di valorizzare con un contributo finan-

ziario, le attività che soggetti pubblici e privati realizzano per la diffusione della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia;

Dato atto che la legge regionale 29 aprile 2025, n. 5, all'art. 8 «Norma finanziaria» ha stanziato risorse complessive pari a euro 700.000,00, di cui 350.000,00 euro in parte corrente e 350.000,00 euro in conto capitale su Bilancio regionale 2025 per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 «Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno»;

Considerato pertanto che Regione Lombardia intende sostenere l'attività di tali soggetti per il corrente esercizio finanziario attraverso l'assegnazione di contributi a fondo perduto, utilizzando le risorse finanziarie pari a € 650.000,00, esercizio 2025, suddivise come segue:

- € 300.000,00, per le spese di natura corrente Cap. 05.02.104.017189;
- € 350.000,00, per le spese in conto capitale Cap. 05.01.203.017190;

Preso atto degli esiti della mappatura delle bande musicali presenti sul territorio regionale realizzata da ANCI Lombardia in collaborazione con Regione nel 2024;

Acquisito agli atti il parere favorevole, espresso all'unanimità dalla VII Commissione consiliare «Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione» nella seduta del 21 luglio 2025 in ordine alla proposta, di cui alla d.g.r. 4603 del 23 giugno 2025 «Determinazione dei criteri per il sostegno a bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 29 aprile 2025, n. 5. Modalità di collaborazione con ANCI Lombardia - (richiesta di parere alla commissione consiliare).», contenente nove raccomandazioni nella redazione dei criteri e delle modalità di intervento per la concessione di contributi, integralmente recepite;

Ritenuto pertanto di approvare i criteri e le modalità di intervento per la concessione di contributi per l'anno 2025 a sostegno delle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia, così come indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di demandare al Direttore Generale competente l'adozione del Bando 2025 a sostegno di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia;

Considerato che i contributi di cui al presente provvedimento, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato europeo, non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato in quanto le attività e gli eventi previsti, destinati alle comunità locali, non hanno rilevanza economica e/o non incidono nemmeno potenzialmente sugli scambi tra Stati membri della U.E.;

Considerato che:

- ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ai sensi del vigente Statuto, è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale;
- l'ANAC, con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017, ha chiarito che, a seguito del d.lgs. n. 175/2016, ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali, a qualsiasi fine costituite, è soggetta al d.lgs. 50/2016, configurandosi pertanto quale amministrazione pubblica aggiudicatrice, e può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, ora sostituito dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023;
- ANCI Lombardia partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI - nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare all'art. 36 dello stesso che recita «L'ANCI è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull'Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali»;
- ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali, assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti locali;
- ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei Comuni presenti sul territorio regionale ed è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei

rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;

Dato atto che ANCI Lombardia, in funzione del rapporto diretto con tutte le amministrazioni comunali lombarde, si rende disponibile a collaborare con la Regione per dare compiuta attuazione sul territorio alle politiche regionali di tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia;

Considerato che Regione e ANCI Lombardia presentano comune e convergente interesse e convenienza a formalizzare tale collaborazione, la Regione per usufruire delle competenze specifiche maturate da ANCI Lombardia nella partecipazione a programmi analoghi, e del suo ruolo istituzionale nei rapporti con i comuni lombarde; reciprocamente, ANCI Lombardia ha interesse a garantire l'assolvimento dei propri impegni statutari e ad implementare soluzioni che possano essere utilmente poste a disposizione anche di altri associati;

Considerato che a tale scopo è stato definito e condiviso il testo di un accordo, allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, volto a disciplinare i reciproci rapporti per la prima sperimentazione di attuazione della legge regionale che valorizza, promuove e sostiene le bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia;

Dato atto che per il finanziamento delle iniziative previste dall'accordo di collaborazione sono state individuate risorse finanziarie pari a € 50.000,00 a titolo di mero rimborso delle spese sostenute da ANCI Lombardia per le attività dell'accordo stesso;

Dato atto che tale spesa trova copertura sul Cap. 05.02.104.017189 del Bilancio 2025;

Ritenuto di approvare lo schema dell'accordo di collaborazione sopra citato quale allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 2);

Ritenuto di demandare al Direttore Generale Cultura la sottoscrizione del suddetto accordo con ANCI Lombardia per la realizzazione degli interventi oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di demandare al Direttore Generale Cultura l'adozione degli atti conseguenti per l'assunzione degli impegni di spesa sopra descritti a favore di ANCI Lombardia, nelle modalità e tempi dettagliati nell'allegato 2 - schema di accordo, a seguito di sottoscrizione dello stesso da entrambe le Parti;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Visti gli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013, concernenti l'obbligo di pubblicazione, rispettivamente, degli accordi e degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di avviare una prima sperimentazione di attuazione della l.r. 5/2025 al fine di valorizzare, con un contributo finanziario, le attività che soggetti pubblici e privati realizzano per la diffusione della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia;

2. di approvare i criteri e le modalità di intervento per la concessione di contributi per l'anno 2025 a sostegno delle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia, così come indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di demandare al Direttore Generale competente l'adozione del Bando 2025 a sostegno di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia;

4. di approvare lo schema dell'accordo di collaborazione sopra citato, allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di demandare al Direttore Generale Cultura la sottoscrizione del suddetto accordo con ANCI Lombardia per la realizzazio-

ne degli interventi oggetto del presente provvedimento e l'adozione degli atti conseguenti per l'assunzione degli impegni di spesa sopra descritti a favore di ANCI Lombardia, nelle modalità e tempi dettagliati nell'allegato 2 - schema di accordo, a seguito di sottoscrizione dello stesso da entrambe le Parti;

6. di dare atto che la spesa complessiva di euro 700.000,00 trova copertura sui seguenti capitoli del Bilancio 2025:

- € 350.000,00 sul Cap. 05.02.104.017189;
- € 350.000,00 sul Cap. 05.01.203.017190;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia - [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it)

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

**AII. 1**
**CRITERI BANDO 2025 A SOSTEGNO DI BANDE MUSICALI, FANFARE, CORI E GRUPPI  
FOLK DELLA LOMBARDIA (AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 5 /2025)**

<b>Finalità</b>	<p>Il bando 2025 a sostegno alle bande musicali, fanfare, cori, gruppi folk e gruppi strumentali della Lombardia, nel solco degli obiettivi previsti dalla L.R. 5/2025, è finalizzato alla valorizzazione, promozione e sostegno alla diffusione della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, folkloristico, strumentale e delle fanfare della Lombardia, anche al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare la tradizione musicale e il repertorio a carattere popolare lombardo, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale.</p> <p>In particolare, il bando 2025 ha carattere sperimentale e, in coerenza con quanto previsto dalla legge, si prefigge i seguenti obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, folkloristico e delle fanfare, con particolare attenzione al repertorio musicale popolare lombardo;</li> <li>• promuovere e sostenere iniziative musicali bandistiche, corali e folkloristiche di rilevante interesse artistico, storico ed etnomusicologico;</li> <li>• sostenere progetti di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e folkloristico anche finalizzati alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del repertorio musicale popolare e amatoriale lombardo;</li> <li>• incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale amatoriale di tipo bandistico, corale e folkloristico;</li> <li>• promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori;</li> <li>• sostenere le bande musicali, i cori, le fanfare e i gruppi strumentali per acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature e allestimenti, di strumenti musicali, partiture, divise e abiti tradizionali; recupero e fruizione di spazi destinati alle prove; costi di trasporto e ospitalità di complessi bandistici, corali, di fanfare, di gruppi strumentali e folk per favorire spettacoli; formazione musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e folkloristico e di aggiornamento e qualificazione professionale dei relativi direttori, esecutori e trascrittori.</li> </ul>
-----------------	---

<b>R.A. DEL PRSS XII LGS.</b>	Pilastro n. 6 "Lombardia protagonista" del Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile, nel quale sono indicati come obiettivi strategici l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta culturale e il sostegno al sistema culturale lombardo.
<b>Dotazione Finanziaria</b>	<p>La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 650.000,00 a valere sui capitoli.</p> <p>dell'esercizio 2025 ed è destinata come segue</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linea A € 300.000,00 cap. 05.01.203.017189</li> <li>• Linea B € 350.000,00 cap. 05.01.203.017190</li> </ul>
<b>Soggetti beneficiari</b>	<p>In coerenza con l'art. 2 comma 2 della l.r. n. 5/2025, nell'ambito del bando sperimentale 2025 sono beneficiari degli interventi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i Comuni in rappresentanza della propria banda civica, se non costituita con statuto autonomo</li> <li>- i complessi amatoriali bandistici e corali,</li> <li>- i gruppi strumentali e folk</li> <li>- le fanfare facenti parte di associazioni d'arma</li> </ul> <p>I soggetti beneficiari devono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avere sede legale o operativa in Lombardia</li> <li>- Essere legalmente costituiti da almeno due anni</li> <li>- Essere attivi in Lombardia da almeno due anni</li> <li>- Non avere finalità di lucro</li> <li>- Presentare nello statuto, in modo prevalente, finalità connesse al mondo della musica amatoriale bandistica, corale e folkloristica, oppure, solo per i Comuni (bande civiche) e le fanfare facenti parte di associazione d'arma legalmente costituite (le fanfare non costituite in forma autonoma) è richiesto di dimostrare la continuità di attività musicale negli ultimi due anni.</li> </ul> <p>Possono altresì presentare domanda le associazioni e le federazioni rappresentative di cori, bande, fanfare e gruppi folkloristici costituite da almeno due anni e operative sul territorio della regione Lombardia.</p> <p>Tali requisiti devono essere posseduti alla data di invio della domanda.</p> <p>Ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di partecipazione al bando.</p>

<b>Soggetto Gestore</b>	<p>L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – Lombardia svolgerà attività di supporto a Regione Lombardia nella realizzazione dell'iniziativa in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di comunicazione, sensibilizzazione e informazione tramite i canali istituzionali volta a promuovere il bando attuativo della l.r.5/2025 per l'annualità in corso</li> <li>- raccolta delle richieste di finanziamento da parte dei potenziali beneficiari del bando, coerentemente con le modalità condivise con Regione Lombardia e utilizzando una modalità da concordare con Regione Lombardia;</li> <li>- supporto ai possibili beneficiari del bando mettendo a disposizione servizi di Help Desk nelle fasi di presentazione del progetto, nella gestione delle criticità legate alle procedure amministrative per la progettazione e l'attuazione delle attività previste e nelle fasi di rendicontazione dei progetti</li> <li>- attività di istruttoria ai fini della concessione dei contributi previsti dalla l.r. 5/2025. Tale attività viene effettuata coerentemente con i criteri approvati dalla Giunta Regionale;</li> <li>- predisposizione di una proposta di graduatoria dei soggetti e/o degli interventi ammissibili a finanziamento da condividere con Regione Lombardia che approva formalmente tale graduatoria in esito dell'istruttoria e della valutazione svolte;</li> <li>- raccolta e verifica della rendicontazione finale da parte dei beneficiari dei finanziamenti regionali e, conseguente erogazione dei finanziamenti;</li> <li>- predisposizione in condivisione con Regione Lombardia di una relazione finale, comprensiva di analisi dei dati aggregati e disaggregati, sugli esiti della sperimentazione di attuazione della legge regionale n. 5 / 2025 per l'anno 2025.</li> </ul>
<b>Regime d'aiuto</b>	<p>I contributi di cui al presente Avviso, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo, non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato in quanto le attività e gli eventi previsti, destinati alle comunità locali, non hanno rilevanza economica e/o non incidono nemmeno potenzialmente sugli scambi tra Stati membri della U.E..</p>

<b>Interventi ammissibili</b>	<p><b>Linea A Sostegno alle attività</b></p> <p>Nell'ambito di questa linea sono ammissibili le seguenti tipologie di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento sul territorio lombardo di attività musicali mediante la realizzazione di spettacoli, concerti, rassegne bandistiche e corali o di altre analoghe manifestazioni a livello regionale ed extra-regionale e attività preparatoria;</li> <li>- partecipazione da parte di bande, cori e gruppi folkloristici lombardi a manifestazioni anche competitive e di raduni, anche fuori dal territorio regionale;</li> <li>- attività di educazione e di corsi di formazione musicale amatoriale di tipo bandistico, corale e folkloristico;</li> <li>- iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori, esecutori e trascrittori;</li> <li>- organizzazione di eventi nell'ambito della "Settimana regionale della musica Lombarda e dei Lombardi" di cui all'art. 3 della l.r. 5/2025</li> <li>- acquisto di partiture, divise e abiti funzionali all'esercizio dell'attività</li> </ul> <p>Il costo minimo di progetto per la linea A è pari a € 5.000,00.</p> <p><b>Linea B Sostegno per acquisti</b></p> <p>Nell'ambito di questa linea sono ammissibili i progetti rivolti all'acquisto di strumenti musicali, attrezzature e allestimenti, fissi e mobili, funzionali all'esercizio dell'attività nonché al recupero e fruizione di spazi destinati alle prove.</p> <p>Il costo minimo di progetto per la linea B è pari ad € 1.000,00.</p>
<b>Tipologia di procedura</b>	<p>Procedura a sportello, in ordine di arrivo cronologico delle domande, fino a esaurimento della dotazione finanziaria.</p>

<b>Tipologia ed entità dell'agevolazione</b>	<p>LINEA A</p> <p>Il contributo è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto.</p> <p>La <b>soglia massima</b> di contributo erogabile, nel limite del disavanzo del budget di progetto, è di <b>30.000 euro</b> e comunque pari al <b>massimo al 80%</b> del costo di progetto.</p> <p>Il contributo non è cumulabile con altri contributi assegnati allo stesso progetto a valere su altre misure regionali.</p> <p>LINEA B</p> <p>Il contributo è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto.</p> <p>Il contributo non potrà essere superiore al <b>50% del totale delle spese ammissibili</b>.</p> <p>L'agevolazione viene concessa ed erogata fino a un <b>contributo massimo di € 5.000,00</b>.</p> <p>A seguito di verifica dei requisiti formali e completezza documentale sarà redatto un elenco dei soggetti ammissibili in ordine di arrivo delle domande.</p>
<b>Spese ammissibili</b>	<p>Ai fini del calcolo del contributo saranno considerate ammissibili solo le spese sostenute dai beneficiari a partire dal 01/01/2025 sino al 18/12/2025.</p> <p>Le regole di dettaglio riferite alle tipologie di spese ammissibili e non ammissibili, nonché gli adempimenti richiesti in sede di rendicontazione, saranno dettagliate nel bando attuativo.</p> <p>In ogni caso la rendicontazione dei progetti relativi ad entrambe le linee dovrà essere inviata entro il 31/12/2025.</p> <p>In caso di verifiche a campione aventi esito negativo, si procederà al recupero delle somme già erogate e all'eventuale scorrimento della graduatoria.</p>

<b>Istruttoria e valutazione</b>	<p>L'istruttoria delle domande presentate sarà fatta da ANCI Lombardia e riguarderà la verifica delle condizioni di ammissibilità e la completezza documentale.</p> <p>Le domande saranno istruite nel rigoroso ordine di ricezione e, a seguito di verifica, sarà assegnato a ciascun soggetto un contributo pari al 80% (LINEA A) o 50% (LINEA B) delle spese ammissibili e fino al limite massimo di spesa previsto dal bando, fino a esaurimento della dotazione finanziaria. Le domande pervenute a seguito di esaurimento delle risorse disponibili non saranno istruite.</p> <p>Il procedimento di valutazione e di concessione del contributo si concluderà entro 60 giorni decorrenti dal termine per la presentazione della domanda.</p> <p>Conclusa la fase istruttoria, il Responsabile di procedimento procede all'adozione del decreto di approvazione della graduatoria e di approvazione dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento.</p> <p>Ulteriori caratteristiche della fase di istruttoria saranno dettagliate nel bando attuativo.</p>
<b>Modalità di erogazione dell'agevolazione</b>	<p>L'intervento finanziario è concesso interamente a titolo di contributo a fondo perduto, a seguito dell'approvazione delle graduatorie, con le seguenti modalità:</p> <p>Per la LINEA A il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione, a seguito della presentazione di una relazione sulle attività realizzate e sui costi sostenuti da produrre entro il 31/12/2025;</p> <p>Per la LINEA B il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione, a seguito della presentazione della fattura quietanzata delle spese effettivamente sostenute, da produrre entro il 31/12/2025.</p>

**Allegato 2****SCHEMA DI ACCORDO PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE BANDE MUSICALI, FANFARE, CORI E GRUPPI FOLK DELLA LOMBARDIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2025, N. 5**

TRA

Regione Lombardia, di seguito denominata anche "RL", con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, Codice fiscale 80050050154, rappresentata da Sabrina Sammuri, in qualità di Direttore Generale della Direzione Cultura,

E

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - Lombardia, di seguito denominata "ANCI Lombardia", con sede in Milano, Via Rovello n. 2, P. IVA 04875270961 e C.F. 80160390151 rappresentata da Rinaldo Mario Redaelli in qualità di Segretario Generale di seguito denominate "le Parti".

Richiamate:

la Legge Regionale 29 aprile 2025, n. 5, e ss. mm. e ii., "Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia", e in particolare:

- l'art. 1, per cui la Regione salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la diffusione della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia, anche al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare la tradizione musicale e il repertorio a carattere popolare e amatoriale lombardo, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale;
- l'art. 2, che declina gli interventi regionali di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno a favore di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia, anche mediante concessione di contributi;
- l'art. 5, per cui La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, con proprio provvedimento, le priorità di intervento, e stabilisce i criteri e le modalità per l'esecuzione degli interventi e per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla stessa legge, anche con riferimento alla relativa rendicontazione;
- la Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25, Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo, e in particolare:

- *l'articolo 1, comma 1, lett. e) per cui la Regione persegue la divulgazione e salvaguardia delle culture, delle tradizioni e della musica popolare;*
- *l'articolo 13, per cui la Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio o presso comunità di cittadini lombardi residenti all'estero, nelle sue diverse forme ed espressioni, tra le quali la musica, rappresentata in forma stabile o ambulante, nonché espressione artistica di strada;*
- *l'articolo 35, per cui la Regione per l'attuazione degli interventi di promozione e valorizzazione del proprio patrimonio culturale provvede anche mediante convenzioni;*

PRESO ATTO che:

- l'ANAC, con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017, ha chiarito che, a seguito del d. lgs. 175/2016, ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali, a qualsiasi fine costituite, sia soggetta al d. lgs. 50/2016, configurandosi pertanto quale amministrazione pubblica aggiudicatrice, può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d. lgs. 50/2016, ora sostituito dall'art. 7, comma 4, del d. lgs. 36/2023;
- ANCI, ai sensi del vigente Statuto, è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale; ANCI designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città - Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata, di cui al d. lgs. n. 281/97 e s.m.i.;
- ANCI Lombardia partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI - nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare all'art. 36 dello stesso che recita "L'Anci è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull'Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali";
- ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali, assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali;
- ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei Comuni presenti sul territorio regionale ed è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea

e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;

DATO ATTO che, per l'espletamento delle attività descritte nel presente accordo, sono necessarie competenze specifiche e la perfetta conoscenza dei sistemi comunali, che ANCI Lombardia è in grado di assicurare, anche attraverso l'operato della propria società controllata AnciLab S.r.l., su cui esercita attività di direzione, controllo e coordinamento;

PRESO ATTO:

- che ANCI Lombardia ha già collaborato con Regione Lombardia per la realizzazione di una prima mappatura delle bande musicali presenti sul territorio regionale;
- che ANCI Lombardia, in funzione del rapporto diretto con tutte le amministrazioni comunali lombarde, si rende disponibile a collaborare con la Regione per dare compiuta attuazione sul territorio alle politiche regionali di tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia;
- che per l'espletamento delle attività descritte nel presente atto è opportuna una approfondita conoscenza dei territori e delle manifestazioni locali che caratterizzano i sistemi comunali, che ANCI Lombardia è in grado di assicurare;
- che le esperienze e gli strumenti di lavoro a disposizione di ANCI Lombardia permettono altresì l'ottimizzazione delle risorse e la tempestività del loro trasferimento ai soggetti beneficiari delle misure in attuazione della legge 5/2025.

DATO ATTO altresì che:

- Regione Lombardia e ANCI Lombardia rispondono a obiettivi comuni di perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa in quanto fondanti della propria natura istituzionale;
- le parti presentano inoltre comune e convergente interesse e convenienza alla stipula del presente atto. Regione Lombardia ha l'interesse a usufruire delle competenze specifiche maturate da ANCI Lombardia nella partecipazione a programmi analoghi, e del suo ruolo istituzionale nei rapporti con i comuni lombardi. Reciprocamente, ANCI Lombardia ha interesse a garantire, anche mediante le attività dell'accordo, l'assolvimento dei propri impegni statutari e ad implementare soluzioni che possano essere utilmente poste a disposizione anche di altri associati.

RITENUTO, pertanto, di procedere alla stipula di specifico Accordo, attuando una cooperazione volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del d. lgs. 36/2023, che:

- interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

VALUTATO che sono, pertanto, integrate tutte le condizioni di cui all'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - PREMESSE**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO**

1. Il presente accordo ha per oggetto la sperimentazione di un modello di collaborazione per il supporto ai Comuni e alle realtà operanti sul territorio lombardo per le attività di cui ai successivi articoli, per l'attuazione della l.r. 5/25 per l'annualità 2025, ai fini dell'assegnazione delle risorse con finalità di tutela, valorizzazione promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia presenti sul territorio.

### **Art. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, ciascun soggetto partecipa attivamente secondo il proprio ruolo istituzionale nell'assolvimento dei compiti di seguito individuati.

La Regione Lombardia, in particolare, si impegna a:

- predisporre e condividere con ANCI Lombardia i criteri per sperimentare una prima concreta attuazione della legge regionale n. 5/2025 per il 2025, che saranno oggetto di una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e da comunicare alla competente commissione consiliare;
- approvare un bando a carattere sperimentale quale prima attuazione della legge regionale
- n. 5/2025 per il 2025, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta;
- predisporre un form per la presentazione del contributo;
- approvare la graduatoria dei soggetti e/o degli interventi ammissibili a finanziamento;

- condividere con ANCI Lombardia le eventuali azioni di controllo amministrativo-contabile, eventualmente anche con visite ispettive in loco;
- trasferire ad ANCI le risorse stanziare per l'attuazione del bando in oggetto.

ANCI Lombardia si impegna, a:

- svolgere attività di comunicazione, sensibilizzazione e informazione tramite i canali istituzionali volta a promuovere il bando attuativo della l.r. 5/2025 per l'annualità in corso;
- raccogliere le richieste di finanziamento da parte dei potenziali beneficiari del bando di cui al punto precedente, coerentemente con le modalità condivise con Regione Lombardia e utilizzando una modalità da concordare con Regione Lombardia;
- svolgere attività di istruttoria formale dei progetti ai fini della concessione dei contributi previsti dalla l.r. 5/2025. Tale attività viene effettuata coerentemente con i criteri approvati dalla Giunta Regionale;
- supportare i possibili beneficiari del bando mettendo a disposizione servizi di Help Desk nelle fasi di presentazione del progetto, nella gestione delle criticità legate alle procedure amministrative per la progettazione e l'attuazione delle attività previste e nelle fasi di rendicontazione dei progetti;
- predisporre una proposta di graduatoria dei soggetti e/o degli interventi ammissibili a finanziamento da condividere con Regione Lombardia che approva formalmente tale graduatoria all'esito dell'istruttoria svolta;
- acquisire e verificare la rendicontazione finale da parte dei beneficiari dei finanziamenti regionali e, conseguentemente erogare i finanziamenti;
- predisporre in condivisione con Regione Lombardia una relazione finale, comprensiva di analisi dei dati aggregati e disaggregati, sugli esiti della sperimentazione di attuazione della legge regionale n. 5 / 2025 per l'anno 2025.

#### **Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2026 e comunque, fino alla conclusione delle attività ivi previste.

#### **Art. 5 – ASPETTI ECONOMICI**

1. La dotazione finanziaria del bando da approvare secondo i criteri approvati con DGR n. .... è pari a € 650.000,00 di cui € 300.000,00 destinati ai progetti presentati sulla Linea A e € 350.000,00 destinati ai progetti presentati sulla Linea B, che ANCI Lombardia provvede ad erogare ai soggetti beneficiari.

2. Viene inoltre riconosciuto un importo di € 50.000,00 a titolo di mero rimborso delle spese sostenute da ANCI Lombardia per le attività di cui all'art. 3 del presente Accordo.

3. Tali somme sono riconosciute quali rimborso dei costi e mero ristoro delle spese per le attività sopra descritte, spese generali e di funzionamento. Tale rimborso non costituisce alcuna forma di corrispettivo. L'accordo è infatti volto alla realizzazione dell'obiettivo comune di supporto ai Comuni per le domande di contributo ed è finalizzato a garantire l'adempimento di una funzione pubblica comune a Regione Lombardia e ad ANCI Lombardia. Pur nella diversità del fine, entrambi gli enti garantiscono una sinergica convergenza sull'attività di interesse comune finalizzata all'utilità della collettività generale, i cui risultati sono infatti destinati a beneficio degli enti locali e delle istituzioni lombarde. Entrambi gli Enti svolgono sul mercato aperto meno del 20% dell'attività oggetto dell'accordo. In caso di svolgimento, da parte di ANCI Lombardia, di attività e adempimenti ulteriori, coerenti con le finalità e l'oggetto dell'accordo, si procederà alla relativa definizione economica con specifici accordi.

#### **Art. 6 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE**

1. La dotazione finanziaria del bando verrà trasferita ad ANCI Lombardia a seguito della trasmissione della proposta degli interventi ammissibili a finanziamento per ciascuna Linea, coerentemente con i criteri approvati dalla Giunta, in esito alle istruttorie del bando, e comunque entro il 31/12/2025.

2. Il rimborso delle spese di ANCI Lombardia verrà erogato come segue:

- € 30.000,00 a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione della attuale convenzione,
- € 20.000,00 alla presentazione a Regione Lombardia della proposta di graduatoria dei soggetti e/o degli interventi ammissibili a finanziamento, ai fini dell'approvazione regionale;

3. Gli importi effettivamente erogati dalla Regione non potranno in ogni caso essere superiori alla spesa effettivamente rendicontata da ANCI Lombardia a consuntivo.

4. Nel caso di rinunce al contributo regionale da parte dei beneficiari del bando di cui all'articolo 3, di revoche o nel caso di trasferimenti delle somme ad ANCI Lombardia superiori al valore rendicontato e validato a chiusura della misura, dette somme dovranno essere restituite alla Regione entro 60 giorni.

#### **Art. 7 - CONTROLLI**

1. La Regione si riserva il diritto di verificare, in attuazione alle proprie regole di procedimento, la conformità della progettualità e delle spese sostenute dai soggetti beneficiari nonché da ANCI Lombardia. I controlli verranno eseguiti da soggetti formalmente incaricati e saranno svolti presso la sede legale e/o operativa del soggetto beneficiario e/o partner, nonché presso i luoghi in cui si svolgono le iniziative. In casi eccezionali è prevista la possibilità di svolgere i controlli presso la sede di Regione Lombardia e/o presso le sedi territoriali di competenza.

#### **Art. 8 - RISERVATEZZA E PRIVACY**

1. ANCI Lombardia si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo o dei singoli incarichi verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua ANCI Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto ente che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
4. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, ANCI Lombardia, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione, generale o specifica, da parte del Titolare del trattamento.
5. L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota al Titolare del trattamento, al fine di consentire a quest'ultimo di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione di ANCI Lombardia, decorso il quale la stessa potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.
6. Qualora ANCI Lombardia, ai sensi del sopracitato comma 4, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente comma 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

#### **Art. 9 - RECESSO**

1. È consentito alle Parti di recedere anticipatamente dal presente Accordo, con un preavviso di 30 giorni. In tal caso Regione si obbliga a pagare un'indennità corrispondente ai costi sostenuti per le attività già svolte al momento in cui viene comunicato il recesso e potrà richiedere ad ANCI

Lombardia la restituzione di una parte del contributo già erogato qualora sia superiore agli anzidetti costi.

**Art. 10 - FORO COMPETENTE**

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere del corso del rapporto.

2. In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

**Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed è sottoscritto con firma digitale. Le Parti si impegnano a darne pubblicità secondo gli obblighi di trasparenza stabiliti dalla legge.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Milano, li .....

Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione  
Cultura

Sabrina Sammuri

ANCI Lombardia

Il Segretario Generale

Rinaldo Mario Redaelli